



Comune di Adrano (Provincia di Catania)

4^a U.O. - SERVIZIO TRIBUTI
Vico Cisterna, n.3 - 95031 Adrano (CT)
Tel/fax. 095/7692422

=====

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 28 gennaio 2002
Divenuta esecutiva il 18.02.2002**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

CAPO I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 1

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”.

I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto del titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli devono menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.

I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.

I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo, in materia tributaria, si fanno indicando, nel provvedimento, il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.

Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.

ART. 2

Informazione del contribuente

Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

ART. 3

Conoscenza degli atti e informazione

Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

Prima di procedere alla formazione di elenchi derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del

servizio postale o con mezzi telefonici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche, qualora a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di formazione di elenchi di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

ART. 4

Chiarezza e motivazione degli atti

Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti devono tassativamente indicare :

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

ART. 5

Tutela dell'integrità patrimoniale

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche mediante compensazione, purchè trattasi del medesimo tributo. Inoltre, il pagamento del tributo altrui, libera dall'obbligazione tributaria gli altri coobbligati, purchè integralmente eseguito.

Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fdejussioni che il contribuente ha dovuto produrre per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il

rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'art. 8 della legge n.212 del 27 luglio 2000.

ART. 6

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

I rapporti fra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

ART. 7

Interpello del contribuente

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.

Nel caso che l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

ART. 8

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Quando è iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assiste, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare alla sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.

Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono

valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

ART. 9

Garante del contribuente

Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 13 della legge n. 212 del 27.07.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

ART. 10

Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie

Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso assegnate sono attribuite al funzionario designato.

Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

CAPO II

Aspetti generali

Art. 11

Oggetto della disciplina del regolamento

Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflattivi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con il cittadino.

Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 12

Rinvio ad altri regolamenti del Comune e a leggi speciali

Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.

Art. 13

Regolamenti speciali

Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.

I provvedimenti e i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 14

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta Municipale entro i termini dell'approvazione del bilancio di previsione a valere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione.

Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta Municipale entro i termini di cui al comma precedente.

Art. 15

Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità.

ART. 16

Soggetti responsabili della gestione

Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata direttamente dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo per le entrate tributarie, ed il funzionario responsabile per le entrate patrimoniali.

Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta Comunale, quando è previsto dal regolamento speciale per il tributo e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Il funzionario responsabile del servizio per le entrate patrimoniali è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.

Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

Art. 17

Attività di verifica e di controllo

La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.

L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale.

Gli uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n.241 del 1990.

ART. 18

Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.

Nell'attività di gestione, ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflattivi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

ART. 19

Procedimento di verifica e di controllo

Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.

Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.

Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.

Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie del soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

ART. 20

Procedimenti sanzionatori

Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile.

Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni.

Il funzionario responsabile delle entrate patrimoniali determina la sanzione entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.

Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

ART. 21
Procedimenti contenziosi

La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs. n. 446/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

La procedura contenziosa avente per oggetto antrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

ART. 22
Riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97.

La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al raffronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.

Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera € 16,50 (£. 32.000).

Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente si intendono spostati di mesi due da tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal Regolamento del Comune prima di detta scadenza.

ART. 23
Riscossione coattiva

Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R. D. 14.4.1910, n. 639.

Alla formazione ed all'approvazione degli atti provvedono i rispettivi funzionari responsabili..

Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni dirette é determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

CAPO III

Autotutela ed istituti deflattivi

ART. 24

Esercizio dell'autotutela

Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo o delle entrate patrimoniali, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesamente illegittimi.

La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.

Costituiscono ipotesi di illegittimità dell'atto :

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- doppia imposizione;
- errore sul presupposto;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente esatta;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, viene attribuito il potere sostitutivo alla Giunta comunale.

Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore a € 5.165,00 (£.10.000.000) il funzionario acquisisce il parere preventivo della Giunta comunale.

Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

ART. 25

Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.

Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.

L'annullamento, anche parziale, di atti è comunicato al Concessionario della riscossione, mentre l'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione.

ART. 26

Accertamento con adesione

Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 05/03/2001 con atto n. 21.

ART. 27

Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2002.